



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COD. 043008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 20 DEL 11-09-20

OGGETTO: Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016 - Realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) di Via Aldo Moro. Acquisizione area al patrimonio indisponibile dell'Ente.

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di settembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straord. urgenza in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 26.05.2019 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MICUCCI MASSIMILIANO	P	PIETRANGELI GIULIANO	P
ROSELLI LEONARDO	P	SCAGNETTI TANIA	A
NARDI KATIUSCIA	P	BIANCO ANTONIO	A
FATTINNANZI GIAN-LUCA	P	CATALDO DANIELA	A
CAPPELLACCI IVANO	P	MIGGIANO ADDULLA	A
RIPARI ILARIA	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. MICUCCI MASSIMILIANO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

FATTINNANZI GIAN-LUCA

CAPPELLACCI IVANO

RIPARI ILARIA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

PREMESSO che:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono - stati colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- tali fenomeni sismici hanno provocato crolli, interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;
- con D.P.C.M. 24 agosto 2016, è stata dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 sono stati definiti i soggetti attuatori nonché le strutture operative per la realizzazione:
 - a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
 - b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
 - c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
- l'art. 6 (Occupazioni d'urgenza) della suddetta Ordinanza n. 388/2016 recita testualmente:
 1. *Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;*
- la gravità dell'evento e del suo impatto non ha reso possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie e con la stessa Ordinanza è stato

stabilito che i soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di specifiche motivazioni, alla realizzazione delle attività sopra indicate in deroga a diverse disposizioni normative; nel caso specifico agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - 28 agosto 2016, n. 389 è stato stabilito che: *“gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”*;
- si è reso subito necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, al comma 1, viene individuata la Regione Marche come soggetto attuatore per la realizzazione di Strutture Abitative di emergenza (S.A.E.) demandando, al comma 2, i Comuni alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni necessari per far fronte alle effettive esigenze e di comune accordo all'individuazione delle aree da destinare alle S.A.E.;

TENUTO CONTO del consistente numero di nuclei familiari che sono rimasti privi di abitazione e che dovevano ottenere un alloggio a seguito dei crolli e delle distruzioni verificatesi e nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita e per assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali soprattutto della popolazione residente, si è dato avvio alla ricognizione, dapprima, delle aree di proprietà comunale e successivamente, d'intesa con la Regione, a quelle di proprietà privata dislocate nel territorio comunale ove realizzare dette S.A.E.;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 697 del 30/03/2017 con cui è stata disposta, ai sensi del D.P.R. 327/2001, l'occupazione temporanea d'urgenza, preordinata all'eventuale acquisizione, dell'area sita in via Aldo Moro, porzione della particella 111 del foglio 5 di circa 3.000 mq di proprietà della ditta STRAFFI Elisa (c.f. STR LSE 86S46 L191M), per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità, comunque entro il termine di mesi 60 (anni 5), rimandando alla determinazione della stima del valore di indennità da corrispondere, determinata dall'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che ad oggi, nell'area di cui all'Ordinanza sindacale sopracitata, le soluzioni abitative di emergenza pianificate (SAE) sono state ultimate e sono funzionanti;

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento Protezione Civile 16 gennaio 2017 che ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indirizzi che si condividono, in particolare:

OmissisUna particolare attenzione deve essere quindi prestata all'acquisizione delle aree di insediamento.

Innanzitutto va rammentato che, ai sensi dell'art.1 comma 2 della predetta Ordinanza 394, le aree destinate alle SAE debbono essere individuate "assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari".

Qualora non si riesca a individuare aree pubbliche e si debba ricorrere a aree private, laddove non venga prevista l'acquisizione al patrimonio pubblico mediante provvedimenti ablativi, ma venga preferita, anche ai sensi dell'art. 3 comma 6 dell' OCDPC 394/2016, la locazione, corre l'obbligo di ricordare che, in applicazione dei principi che caratterizzano tale istituto, il bene, al termine del contratto, deve essere restituito al proprietario nelle condizioni di fatto e di diritto che aveva in precedenza. Ciò significa che il territorio trasformato, ed eventualmente arricchito da opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza, andrebbe ricondotto in pristino, con spese così ingenti da far apparire la procedura sin d'ora contrastante – nonostante le economie che potrebbero ricavarsi dalla locazione rispetto all'acquisizione in proprietà – con i generali principi di proporzionalità, di ragionevolezza e del già richiamato principio di economicità. Risulta pertanto evidente che, in tali casi, sia opportuno procedere all'acquisizione dell'area al patrimonio pubblico.

Omissis

DATO ATTO che:

- con il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, - in G.U. n. 302 del 29.12.2017 (Legge di Bilancio 2018), che testualmente recita: "Al fine di trasferire le strutture abitative di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici...", si chiariscono definitivamente le modalità di assegnazione ai Comuni delle strutture emergenziali, compresa la responsabilità del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socio-economico del territorio;
- con l'art. 57, c.1, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato d'emergenza conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;

VISTA la nota del Servizio Protezione Civile della Regione Marche prot. n. 1354738 del 13/11/2019, così come integrata e specificata con successiva nota prot. n. 0072707 del 20/01/2020, con cui sono state fornite le indicazioni operative al fine del riconoscimento degli oneri di indennità di occupazione e di esproprio per le aree di cui all'OCDPC n. 388/2016;

VISTA la relazione dell'Agenzia delle Entrate datata 20.04.2018 [Rif.: ENTRATE_DPMC-2017-UPT_ST-116-SM-LA], acclarata in data 8.05.2018 al n. 1995 di protocollo dell'ente, contenente la stima del valore dell'indennità di occupazione temporanea e di esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, dell'area individuata per la realizzazione delle soluzioni abitative e situata nel Comune di Camporotondo in via Aldo Moro;

RICHIAMATA la perizia di stima dell'Ufficio Tecnico, relativa alla valutazione analitica della soluzione economicamente più vantaggiosa riferita all'area "de quo", da cui si desume che i costi di ripristino delle condizioni iniziali, dell'area occupata per le strutture emergenziali – SAE –, peraltro non previsti in alcun documento di programmazione e rendicontazione regionale, comportano risorse ingenti, non sostenibili per l'Ente, talché la scelta di acquisire l'area al patrimonio pubblico risulta essere oggettivamente quella più vantaggiosa sotto il profilo economico, con considerevole risparmio di denaro pubblico;

DATO ATTO che per i motivi sopra esposti si ritiene indispensabile ed economicamente più vantaggioso procedere ad acquisire, definitivamente, al patrimonio indisponibile dell'Ente la sopra individuata area in via Aldo Moro, sin qui occupata temporaneamente con l'Ordinanza su richiamata;

VISTA la nota prot. n. 1757 del 10/05/2019 successivamente integrata, a seguito della predisposizione di tipo di frazionamento, con nota prot. 672 del 13/02/2020, con cui il Responsabile del Procedimento ha comunicato, alla proprietà, la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione temporanea annua, come da valutazione dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamata, nonché l'inizio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'immobile suindicato, come di seguito individuato:

Comune di Camporotondo di Fiastrone						
Area Belloni - Via Aldo Moro						
NUM.	Foglio	P.lla	Superficie (m ²) <small>(dato reale derivante dal tipo di frazionamento dell'area)</small>	Valore unitario di esproprio area determinato in stima (€/mq)	Indennità di esproprio (€)	Indennizzo per occupazione temporanea (€/anno)
1	5	111AAB <i>porzione edificabile</i>	2550,00	43,00	109.650,00	9.137,50
2	5	111AAB <i>porzione agricola</i>	1730,00	2,50	4.325,00	360,42
TOTALE			4280,00	TOTALE	113.975,00	9.497,92

VISTO che in data 13/02/2020 è stato approvato, con prot. n. 2020/8852, il tipo di frazionamento della particella 111 del foglio 5, dal quale si evince che la particella oggetto di acquisizione è la n. 337, di superficie pari a mq. 4280, di cui mq. 2550 di Area Edificabile e mq. 1730 di Area Agricola;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 9, dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, avendo condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, è possibile stipulare l'atto di cessione volontaria del bene;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/07/2020 è stata disposta l'approvazione del progetto di variante al P.R.G. per l'area "BELLONI" di via Aldo Moro occupata dalle SAE,

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai relativi Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

RILEVATA la necessità di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

CON l'esito della votazione espressa per alzata di mano e così come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n. 7
Consiglieri votanti	n. 7
Consiglieri astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) che con effetto immediato, l'occupazione temporanea d'urgenza, decretata con l'Ordinanza Sindacale n. 697 del 30/03/2017 emessa in forza delle Ordinanze del CDPC n. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si intende finalizzata all'esproprio definitivo;
- 3) che in applicazione dell'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 389/2016 l'Ordinanza sindacale n. 697 del 30/03/2017, sopra specificata, costituisce variante al vigente P.R.G. comunale;
- 4) di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente, per cessione volontaria, ai sensi all'art. 20 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, dell'area oggetto d'esproprio mediante stipula dell'atto notarile, previa liberazione da vincoli o ipoteche eventualmente gravanti sulla particella n. 337 del foglio 5 del catasto comunale;
- 5) di dare atto che, a seguito di opportuno frazionamento, la particella oggetto di acquisizione e la relativa indennità spettante, in funzione della specifica destinazione urbanistica, è quella di seguito riportata:

Comune di Camporotondo di Fiastrone					
Area Belloni - Via Aldo Moro					
NUM.	Foglio	P.lla	Superficie (m ²)	Valore unitario di esproprio area determinato in stima (€/mq)	Indennità di esproprio (€)
1	5	337 <i>porzione edificabile</i>	2550,00	43,00	109.650,00
2	5	337 <i>porzione agricola</i>	1730,00	2,50	4.325,00
TOTALE			4280,00	TOTALE	113.975,00

- 6) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale - *geom. Pierfederico ZAMPONI* - di procedere alla comunicazione del presente provvedimento, con notifica degli atti conseguenti all'avente diritto - Elisa STRAFFI nata a Tolentino (MC) il 06/11/1986 [cf: STR LSE 86S46 L191M] residente in via Capocastello n. 75 – 62026 San Ginesio (MC) -, nonché di procedere, in rappresentanza dell'Ente, alla stipula del relativo atto di compravendita e di predisporre tutti gli atti conseguenti con il presente provvedimento;
- 7) che la Sig.ra STRAFFI Elisa, proprietaria dell'area interessata dalla procedura, ha già dato la conferma di condivisione dell'indennità proposta entro il termine perentorio di legge;
- 8) che il pagamento dell'indennità per cessione volontaria condivisa avverrà, in unica soluzione, contestualmente alla stipula dell'atto notarile;
- 9) che l'onere finanziario per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nella contabilità speciale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 394/2016, così come ribadito dall'art. 1, comma 750, della Legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
- 10) di dare atto che la spesa della presente compravendita, pari ad € 113.975,00= risulta stanziata al competente codice di bilancio 11.02-2.03.01.02.001 – ex/cap. 2560 – “spese per sisma 2016 - investimenti su immobili pubblici” – del B.P. 2020/2022;
- 11) che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di pubblicazione.

Inoltre, stante l'urgenza che riveste il presente atto, con separata votazione espressa per alzata di mano e con l'esito come di seguito:

Consiglieri presenti	n.	7
Consiglieri votanti	n.	7
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	7
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :

Proposta N. 20
del 08-09-20

Al Consiglio Comunale **SEDE**

Oggetto: Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016 - Realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) di Via Aldo Moro. Acquisizione area al patrimonio indisponibile dell'Ente.

PARERI, ai sensi degli art.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: Si esprime parere **favorevole** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO: Si esprime parere **favorevole** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del D.Lgs.n.267/2000:

Si esprime parere **favorevole** IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to MICUCCI MASSIMILIANO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 18-09-2020 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 18-09-2020.
- É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Dalla residenza municipale lì, 18-09-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Rita Consoli

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 11-09-2020 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 18-09-2020

Il Segretario Comunale
*F.to SERAFINI
GIULIANA

* *Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.*
